

# STATUTO E REGOLAMENTO DEL CLUB AMICI DELLA STRADA DEL VINO TERRE DI AREZZO

Nell'ambito delle attività dell'Associazione Strada del Vino Terre di Arezzo (in seguito nominata come Strada) al fine di diffondere la cultura del territorio, del vino e della civiltà rurale, viene costituito il Club Amici della Strada del Vino (in seguito nominato come Club).

Tale Club si identifica come punto di contatto, teso ad intensificare il legame tra gli appassionati del vino e del mondo rurale e le realtà del territorio quali aziende vitivinicole, ristoranti, enoteche, esercizi commerciali, strutture ricettive aderenti al progetto insieme agli enti locali soci della Strada.

Il presente statuto costituisce l'atto fondante del Club Amici della Strada del Vino Terre di Arezzo e s'intende sottoscritto da tutti gli aderenti al Club all'atto dell'iscrizione. Questo Statuto è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Strada del Vino Terre di Arezzo.

**Articolo 1 (Club Amici della Strada del Vino Terre di Arezzo)** – Nell'ambito dell'Associazione Strada del Vino Terre di Arezzo si costituisce il Club Amici della Strada del Vino delle Terre di Arezzo. Il Club è un'associazione senza scopo di lucro, ad adesione volontaria, privo di personalità giuridica.

**Articolo 2 (Scopi del Club)** – Il Club è costituito per promuovere tra i cittadini la cultura del vino e del territorio ed in particolare si prefigge:

- Di favorire la conoscenza del vino delle Terre di Arezzo
- Di sviluppare l'enoturismo nelle Terre di Arezzo
- Di incrementare la conoscenza della cultura della civiltà rurale in tutte le sue articolazioni
- Di incrementare la conoscenza del territorio delle Terre di Arezzo ed in particolare della sua dotazione artistica, monumentale, culturale
- Di promuovere la conoscenza dei prodotti enogastronomici del territorio
- Di educare al consumo responsabile del vino
- Di favorire lo scambio di esperienze tra i soci del Club in relazione alla cultura del vino e del territorio

Il Club si prefigge inoltre di sviluppare tutte quelle iniziative necessarie al raggiungimento dello scopo sociale ed in particolare di organizzare incontri, degustazioni, viaggi, manifestazioni culturali ed artistiche.

**Articolo 3 (I soci del Club)** – Possono essere soci del Club tutti coloro i quali abbiano compiuto il 18° anno di età purché in possesso dei diritti civili senza distinzione di sesso, religione, razza, credo politico. I soci del Club devono informare la loro condotta al rispetto della legalità e della moralità. Per diventare Soci del Club è necessario sottoscrivere la quota sociale annuale, accettare il presente statuto, condividere gli scopi del Club, conformare la propria condotta ai principi di legalità e di moralità. E' diritto insindacabile dell'Associazione della Strada accettare o meno l'iscrizione al Club. Le adesioni al Club saranno infatti accettate in nome e per conto dell'Associazione della Strada dal Presidente pro tempore del Consiglio di Amministrazione. All'atto dell'adesione al Club i soci del Club medesimo danno il loro consenso all'Associazione della Strada al trattamento dei loro dati limitatamente al raggiungimento degli scopi sociali ed esprimono il loro consenso informato al ricevimento delle informazioni relativamente alle attività del Club e della Strada. All'atto dell'iscrizione i soci ricevono una tessera identificativa. Tale tessera dà diritto a partecipare a tutte le attività del Club e deve essere esibita se richiesta dalla segreteria al momento dell'adesione a manifestazioni e iniziative varie. In caso di smarrimento il socio deve darne tempestiva comunicazione alla segreteria della Strada che provvede al rilascio del duplicato. La tessera è valida

se porta il bollino o la data dell'anno in corso e quindi attesta il versamento della quota sociale annuale.

**Articolo 4 (Diritti e doveri dei Soci del Club)** – I soci del Club hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative pubbliche dell'Associazione della Strada del Vino, ad esser informati di tutte le iniziative assunte dall'Associazione della Strada a fruire di particolari vantaggi per tutte le attività della Strada. I soci hanno altresì diritto ad avere un accesso privilegiato alle manifestazioni indette e organizzate dalla Strada e a ricevere una newsletter con periodicità almeno trimestrale che li informa di tutte le attività della Strada. I soci del Club hanno altresì diritto a partecipare attivamente all'organizzazione delle manifestazioni pubbliche della Strada che si impegna a consultare per ogni collaborazione, salvo la non idoneità, in via preventiva i soci del Club. I soci del Club hanno diritto a partecipare all'Assemblea dei Soci del Club. I soci del Club hanno il dovere di diffondere le attività della Strada, di confermare la loro condotta alla legalità e alla moralità, di conformare il loro approccio al vino ad uno stile di vita sobrio e responsabile, di non mettere in atto qualsiasi azione, comportamento o progetto in contrasto con le attività, le finalità e i soci del Club medesimo e dell'Associazione della Strada del Vino terre di Arezzo. I soci del club sono distinti in ordinari (versamento di una quota sociale) e sostenitori (versamento di una quota sociale pari a quattro volte la quota sociale); indipendentemente dalla loro “qualifica” i soci godono tutti degli stessi diritti e degli stessi doveri.

**Articolo 5 (Cause di decadenza)** – Si decade da socio del Club per i seguenti motivi:

- **Perdita del godimento dei diritti civili**
- **Mancato rinnovo dell'adesione annuale e mancato versamento della quota sociale annuale**
- **Comportamento immorale o contrario alle leggi**
- **Attività di contrasto agli scopi del Club e della Strada**
- **Mancato rispetto della comportamento consapevole nel consumo di vino**

L'esclusione dal Club viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Strada che si riunisce entro trenta giorni dall'avuta comunicazione di un evento che si configura come causa d'esclusione. Il socio del Club ha diritto di essere ascoltato dal Consiglio di Amministrazione prima che esso deliberi sull'eventuale esclusione. Il provvedimento di esclusione viene preso dal Consiglio di Amministrazione della Strada a maggioranza qualificata ed è inappellabile.

**Articolo 6 (Organi del Club)** – Organi del Club sono l'Assemblea dei Soci del Club, il Coordinatore del Club, il Segretario del Club.

**Articolo 7 (L'Assemblea)** - L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con le quote sociali . Deve riunirsi almeno una volta all'anno entro e non oltre il 15 maggio dell'anno solare in corso, entro 15 giorni dalla data di convocazione. E' validamente costituita se vi prende parte almeno la metà più uno dei soci del Club che risultano iscritti alla data di convocazione. Qualora non venga raggiunto questo numero l'Assemblea viene convocata dopo sette giorni in seconda convocazione. Può in questo caso procedere alle normali deliberazioni assembleari, ma non può nominare il Coordinatore. L'Assemblea che nomina il Coordinatore deve infatti prevedere la partecipazione di almeno il 50% più uno degli iscritti aventi diritto al voto. Per ottenere questo quorum l'Assemblea viene convocata fino a tre volte consecutive a distanza di sette giorni l'una dall'altra dalla data di prima convocazione. Qualora anche alla quarta convocazione non si raggiungesse il quorum dei partecipanti è compito del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Strada assicurare il funzionamento del club in veste di commissario. Sul programma annuale e

su tutte le altre deliberazioni l'assemblea dei soci delibera a maggioranza semplice dei partecipanti. Può essere convocata se ne fa richiesta almeno un terzo dei soci del Club, su impulso del Presidente dell'Associazione della Strada, su richiesta del Coordinatore del Club sentito il presidente dell'Associazione della Strada. L'assemblea provvede alla nomina del Coordinatore e del Segretario, delibera il programma annuale delle attività del Club.

**Articolo 8 (Il Coordinatore del Club)** – Il coordinatore del Club viene nominato dall'assemblea dei soci a scrutinio segreto. Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il 50% dei voti più uno dei partecipanti all'Assemblea che tuttavia per esser validamente costituita deve essere partecipata dal 50 % più uno degli iscritti aventi diritto alla data della prima convocazione dell'Assemblea annuale. Il Coordinatore viene eletto per un anno e può essere rieletto massimo per altri due mandati consecutivi oltre il primo. Il Coordinatore rappresenta il Club, ne coordina l'attività, lo rappresenta in qualità di osservatore alle sedute del Consiglio di Amministrazione della Strada. Convoca l'Assemblea dei Soci sentito il parere del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Strada. Assicura il collegamento e l'informazione tra la Strada e i soci del Club. In caso di dimissioni anticipate del Coordinatore il suo incarico viene assunto pro tempore dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Strada.

**Articolo 9 (Il Segretario del Club)** – Il segretario del Club è un componente della Segreteria operativa dell'Associazione della Strada allo scopo delegato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Strada. Spetta al segretario diramare le comunicazioni ai soci, ivi comprese le convocazioni assembleari, assicurare il funzionamento del Club, riscuotere e rendicontare le quote sociali.

Rimane in carica un anno salvo rinnovo da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Strada.

**Per l'anno sociale 2009 la quota sociale è stabilita in 15 euro annuali (socio sostenitore 60 euro).**

**Il presidente del Consiglio di Amministrazione  
dell'Associazione Strada del Vino Terre di Arezzo**

**Roberto Vasai**